

**RICHIESTA CONGEDO OBBLIGATORIO O CONGEDO FACOLTATIVO
DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE
ART. 4 L. 92 DEL 28/06/2012**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ prov. _____
in _____

A seguito della nascita del figlio _____
- presunta nel giorno _____
- avvenuta il giorno _____

C H I E D E

Di usufruire ai sensi dell'art. 4 c. 24 L.92/2012

Del congedo obbligatorio di un giorno lavorativo il _____

C H I E D E IN ALTERNATIVA ALLA MADRE

Di usufruire ai sensi dell'art. 4 c. 24 L.92/2012

Del congedo facoltativo di uno o due giorni lavorativi il _____

Dichiarazione della madre:

La sottoscritta _____ nata a _____ il
_____ e residente a _____ prov. _____
in _____

DICHIARA

di non fruire del congedo di maternità per il numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo.

In fede.

(Firma della madre)

(Dichiarazione da consegnare anche al datore di lavoro della madre.)

*I giorni di congedo devono essere richiesti al datore di lavoro in forma scritta, con un anticipo di almeno 15 giorni (ove richiesto in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto) ed utilizzati **entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino***

A dimostrazione di quanto sopra allega:

Certificato di nascita del figlio

Oppure

Autocertificazione di nascita del figlio

In fede.

Data, _____

(Firma)

(Nel retro avvertenze e disposizioni)

DIRITTO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE AL CONGEDO OBBLIGATORIO ED AL CONGEDO FACOLTATIVO

(estratto da circ.INPS n. 40 del 14/03/2013)

○ **Ambito di applicazione:**

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio.

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dall' 01/01/2013.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e facoltativo del padre non subisce variazioni in caso di parto plurimo.

○ **Congedo obbligatorio:**

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151.

○ **Congedo facoltativo(in alternativa alla madre):**

La fruizione del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall'attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (1 o 2 giorni)

Si precisa che il congedo facoltativo al padre può spettare anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

○ **Padre adottivo o affidatario:**

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

○ **Modalità di fruizione:**

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L' INPS provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati a ore.